



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

AREA SOCIO - CULTURALE

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

Rep. 1/A-2025

CONVENZIONE

tra il Comune di Loiri Porto San Paolo e Villa San Giuseppe Srl per la comunità socio-riabilitativa SRP3 "Tavolara" – Residenze Sanitarie Galluresi

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno Diciasette del mese di Marzo
FRA

1. La Dott.ssa **Antonella Malu**, Responsabile dell'Area Socio-Culturale, in rappresentanza dell'Ente, in applicazione dell'Art. 107, del D. Lgs. N. 267/2000, C.F. 00336160908;
2. Il Dott. Giuseppe Casillo, legale rappresentante di **Villa San Giuseppe srl**, P.IVA 02371190907, quale gestore delle "**Residenze Sanitarie Galluresi di Loiri**" Comunità Socio-riabilitativa "Tavolara", sita in Viale Dante snc - Loiri Porto San Paolo;

PREMESSO CHE

IL Comune di Loiri Porto San Paolo intende avvalersi di servizi residenziali tutelari a favore di persone giovani o adulte clinicamente stabilizzate, non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa
Si conviene quanto segue:


ART. 1

Il Comune di Loiri Porto San Paolo stabilisce un rapporto di collaborazione con la Comunità Socio – Riabilitativa "Tavolara" – Residenze Sanitarie Galluresi – sita in Loiri Porto San Paolo, Viale Dante per l'erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore del Sig. _____, nato a _____ e residente a _____ in via _____ per il periodo dal _____ fino a data da definirsi.

ART. 2

La Comunità Socio – Riabilitativa SRP3 "Tavolara" – Residenze Sanitarie Galluresi garantisce, secondo gli standard individuati dall'art. 43 del Regolamento di attuazione della LR 23/2005 e l'allegato alla DGR n. 38/14 del 24/07/2018 Linee Strutture sociali e secondo quanto previsto dalle norme in materia di accreditamento con la direzione regionale della Sanità e del servizio sociale:

- a) L'ospitalità in camere con un massimo di 2 letti;
- b) Il vitto giornaliero, consistente in prima colazione, pranzo, merenda e cena nel rispetto della tabella dietetica in dotazione della struttura;
- c) La fruizione di spazi comuni destinati alle attività ricreative e la partecipazione alle stesse (laboratori di attività manuali, televisione, ecc.);
- d) Le prestazioni a carattere individualizzato finalizzate all'assistenza alla persona nonché le attività di animazione e socializzazione tese a migliorare la vita di relazione e sviluppare le capacità di autonoma iniziativa dell'utente;
- e) Disbrigo pratiche personali.



ART. 3

Il corrispettivo giornaliera della retta è fissato in € : quale retta onnicomprensiva per l'erogazione di tutte le prestazioni di cui all'art. 2, punti a), b), c), d).
L'inserimento decorre dal giorno e sarà rinnovato tacitamente, salvo disdetta, in forma scritta, di una delle parti.

ART. 4

Il Comune e il Sig. , nella persona dell'Amministratore di Sostegno, provvedono mensilmente al pagamento della retta dovuta. L'importo viene così ripartito:

- Quota Comune € giornalieri
- Quota beneficiario € giornalieri

Il Comune si farà carico delle spese mensili di lavanderia, pari ad € mese.

ART. 5

Sono escluse dalla presente convenzione tutte le prestazioni sanitarie generiche e specialistiche, le forniture farmaceutiche e gli eventuali ausili strumentali nonché le forniture di materiali personali dell'utente.

ART.6

L'Ente si riserva di effettuare dei controlli periodici all'interno della Struttura per valutare lo stato di salute e di accudimento dell'ospite e attraverso il personale dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART.7

L'Ente provvede al pagamento del corrispettivo, a seguito di presentazione di fattura elettronica e di dichiarazione di tracciabilità e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte della Ditta e comunque solo in presenza di DURC Regolare; in caso di mancanza di regolarità del DURC, l'ufficio non procede alla liquidazione della fattura;

ART. 8

In caso di violazione delle norme previste dalla L.R. n.23/2005 e/o dalle Leggi vigenti in materia di gestione di strutture residenziali, o in caso di gravi inadempienze di obblighi a carico della Comunità previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche, ed almeno un richiamo scritto, l'Ente concede 10 giorni per ricevere eventuali controdeduzioni. Nel caso la Struttura non faccia pervenire quanto richiesto o nel caso queste non fossero ritenute esaustive l'Ente potrà decidere la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'Art.1456 del C.C. La presente convenzione può essere risolta ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. anche dalla Struttura nel caso di mancato rispetto degli obblighi a carico dell'Ente.

ART.9

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni vigenti in materia di privacy (GDPR 679/2016), in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

ART.10

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge in materia. Per ogni eventuale controversia nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione tra l'Ente gestore e l'Amministrazione Comunale, che non possa essere risolta pacificamente, il foro competente è quello di Tempio Pausania

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Loiri Porto San Paolo
Responsabile dell'area socio-culturale
Dott. *Antonella Malu*


Per Villa San Giuseppe srl,
"Residenze Sanitarie Galluresi di Loiri"
Il legale rappresentante
Dott. Giuseppe Casillo
VILLA SAN GIUSEPPE S.R.L.
L'Amministratore Unico
